

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2515/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1848/93 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che è opportuno mettere a disposizione degli operatori, per la promozione e la valorizzazione della specificità dei loro prodotti, nonché per l'informazione dei consumatori, il simbolo comunitario e la menzione di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92; che è necessario pertanto stabilire le norme tecniche di riproduzione per la loro corretta utilizzazione;

considerando che, per evitare il disorientamento dei consumatori di fronte alle molteplicità delle informazioni nel settore agroalimentare, allorché un produttore o un'impresa di trasformazione desiderino avvalersi dei vantaggi offerti dal sistema di attestazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 2082/92, occorre assicurare un minimo di omogeneità fra le informazioni fornite; che è necessario pertanto che il produttore o l'impresa di trasformazione utilizzino i modelli previsti dal presente regolamento;

considerando che, per tener conto delle esigenze di ciascun mercato, è opportuno che la scelta del modello linguistico adeguato all'immissione in commercio del prodotto agricolo o alimentare sia lasciata al produttore o all'impresa di trasformazione;

considerando che, per conferire maggiore credibilità al segno che caratterizza i prodotti agricoli o alimentari specifici, è auspicabile indicare sull'etichetta destinata all'immissione in commercio del prodotto il nome del servizio o dell'organismo di controllo;

considerando che, ai fini del controllo, è necessario che gli Stati membri dispongano di elenchi dei produttori autorizzati a utilizzare il nome registrato, nonché il simbolo comunitario e la menzione;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione<sup>(2)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1848/93 è così modificato:

1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il simbolo comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2082/92 e la menzione di cui all'articolo 15 del medesimo sono costituiti dai modelli che figurano nell'allegato I, parte A e parte B del presente regolamento. La menzione può essere utilizzata senza il simbolo comunitario.

Per la corretta utilizzazione del simbolo comunitario e della menzione è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II. »

2) È inserito il seguente articolo 4 bis:

#### « Articolo 4 bis

1. Il produttore o l'impresa di trasformazione, che abbiano diritto a utilizzare la menzione e il simbolo comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92, possono scegliere fra i modelli rappresentati nell'allegato I del presente regolamento quelli che

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

(2) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 35.